

I nuovi requisiti patrimoniali delle cartolarizzazioni I – banking book

di *Edgardo Palombini, Orazio Lascala e Domenico Graziano*

05/03/2015 18:43

La metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni è oggetto di una integrale revisione da parte del Comitato di Basilea sia per le posizioni di banking book sia per quelle di trading book. Le proposte del Regulator contengono numerosi elementi di novità rispetto all'attuale normativa, e pertanto richiedono significativi interventi di adeguamento da parte delle banche. Il presente documento fornisce una sintesi della normativa in corso di definizione da parte del Comitato di Basilea per il banking book e commenta alcune delle novità maggiormente rilevanti per l'industria bancaria.

Revised Framework - Banking Book

Nel dicembre 2014, il Basel Committee on Banking Supervision ha pubblicato la **versione definitiva** del Consultative Document «Revisions to the securitisation framework», contenente la metodologia per il calcolo dei requisiti patrimoniali delle securitisation exposures detenute nel Banking Book.

La principale novità del framework proposto è rappresentata dall'unificazione delle metodologie Standard e IRB in un'unica gerarchia così articolata:

- Internal Rating Based Approach (IRBA)
- External Rating Based Approach (ERBA) e Inferred Rating
- Standardised Approach (SA)
- Ponderazione al 1250%

L'**IRBA** si configura come una versione modificata del Supervisory Formula Approach (SFA) previsto dalla normativa vigente. Nel dettaglio, il risk weight di una tranche è calcolato come segue:

$$RW = [((Kirb - A)/(D - A)) * 12,5] + [((D - Kirb)/(D - A)) * 12,5 * Ksfa (Kirb)]$$

dove Kirb è calcolato come l'8% degli RWA dei sottostanti, calcolati come se questi ultimi non fossero stati cartolarizzati, più l'ammontare delle perdite attese associate a tali esposizioni; A e D sono l'attachment e il detachment point.

Se il detachment point D di una tranche è pari o inferiore al Kirb del portafoglio sottostante, il risk weight da applicare è pari a 1250%. Se l'attachment point A è pari o superiore al Kirb del

portafoglio sottostante, il risk weight da applicare è calcolato come $Ksfa (Kirb) * 12,5$.

Il parametro $Ksfa (Kirb)$ è definito come

$$Ksfa (Kirb) = (e^{(a * u)} - e^{(a * l)}) / (a * (u - l))$$

dove ; $a = -(1/(p * Kirb))$; $u = D - Kirb$; $l = \max (A - Kirb; 0)$

Il supervisory parameter p è definito come

$$p = \max [0,3; (A + B * (1/N) + C * Kirb + D * LGD + E * Mt)]$$

dove 0,3 è il floor del parametro p; N è il numero "effettivo" di esposizioni sottostanti calcolato con l'indice di Herfindhal; LGD è la Expected Loss Given Default del portafoglio sottostante; Mt è la maturity della tranche; i parametri A, B, C, D e E sono calcolati secondo la seguente tabella in funzione della tipologia di esposizione (Wholesale o Retail), seniority della tranche e granularità del sottostante (soglia critica pari a 25 asset).

		A	B	C	D	E
Wholesale	Senior, Granular (N ≥ 25)	0	3,96	-1,85	0,55	0,07
	Senior, Non Granular (N < 25)	0,11	2,81	-2,91	0,68	0,07
	Non-Senior, Granular (N ≥ 25)	0,16	2,87	-1,93	0,21	0,07
	Non-Senior, Non Granular (N < 25)	0,22	2,35	-2,46	0,48	0,07
Retail	Senior	0	0	-7,48	0,71	0,24
	Non-Senior	0	0	-5,48	0,55	0,27

Tabella 1: Input del supervisory parameter p per l'approccio IRBA

Il parametro critico per l'applicazione dell'approccio IRBA è rappresentato dal Kirb, che necessita di dati di PD, LGD ed EAD per ogni singolo debitore. Il nuovo framework regolamentare non introduce alcuna semplificazione nella stima di tale parametro in assenza di informazioni puntuali su ogni singolo sottostante; per tale motivo l'applicazione del metodo IRBA è limitato ai soli casi di cartolarizzazione di attivi propri. Difatti nessun info provider, ad oggi, fornisce informativa di dettaglio sui singoli sottostanti delle cartolarizzazioni attualmente presenti sul mercato.

L'**ERBA** si propone come versione avanzata e più granulare dell'approccio Rating-Based previsto nell'attuale normativa (approccio IRB), in quanto richiede di considerare, oltre al rating e alla seniority, anche lo spessore (per le tranche non senior) e la maturity della tranche definita in un range di valori compresi tra 1 anno (floor) e 5 anni (cap). Si precisa, inoltre, che l'Internal Assessment Approach sarebbe, in pratica, accorpato in queste prime due metodologie.

Rating	New Regulatory Framework - Senior Tranches					New Regulatory Framework - Non-Senior Tranches					Current Framework
	Maturity 1 year	Maturity 2 years	Maturity 3 years	Maturity 4 years	Maturity 5 years	Maturity 1 year	Maturity 2 years	Maturity 3 years	Maturity 4 years	Maturity 5 years	
AAA	10%	10.0%	17.0%	10.0%	20%	10%	20.0%	42.0%	50.0%	70%	7%
AA+	15%	18.0%	22.0%	20.0%	30%	15%	33.0%	52.0%	71.0%	90%	8%
AA	25%	28.0%	32.0%	30.0%	40%	20%	52.0%	75.0%	97.0%	120%	9%
AA-	30%	33.0%	37.0%	40.0%	45%	25%	58.0%	80.0%	110.0%	140%	9%
A+	40%	42.0%	45.0%	47.0%	50%	30%	60.0%	110.0%	130.0%	160%	10%
A	50%	53.0%	57.0%	55.0%	60%	35%	68.0%	130.0%	150.0%	180%	12%
A-	60%	62.0%	65.0%	67.0%	70%	40%	72.0%	140.0%	160.0%	210%	20%
BBB+	70%	73.0%	75.0%	78.0%	80%	45%	82.0%	150.0%	170.0%	230%	25%
BBB	80%	83.0%	85.0%	88.0%	90%	50%	92.0%	160.0%	180.0%	240%	30%
BBB-	120%	125.0%	130.0%	135.0%	140%	55%	102.0%	170.0%	190.0%	250%	30%
BB+	140%	145.0%	150.0%	155.0%	160%	60%	110.0%	180.0%	200.0%	260%	35%
BB	160%	165.0%	170.0%	175.0%	180%	65%	120.0%	190.0%	220.0%	280%	40%
BB-	200%	208.0%	212.0%	218.0%	225%	70%	130.0%	200.0%	230.0%	300%	45%
B+	250%	257.0%	265.0%	272.0%	280%	80%	140.0%	210.0%	240.0%	320%	50%
B	310%	317.0%	325.0%	332.0%	340%	90%	150.0%	220.0%	250.0%	340%	55%
B-	380%	390.0%	400.0%	410.0%	420%	100%	160.0%	230.0%	260.0%	350%	60%
CCC++-C	480%	471.0%	482.0%	493.0%	505%	120%	180.0%	240.0%	270.0%	360%	65%
Below CCC	1200%	1200.0%	1200.0%	1200.0%	1200%	1200%	1200.0%	1200.0%	1200.0%	1200%	1200%

Tabella 2: Approccio ERBA - tabella di ponderazione

La tabella 2 propone un confronto tra le ponderazioni presenti nel Revised Framework e quelle attuali (ultima colonna); le celle in grigio evidenziano le casistiche in cui il futuro assorbimento patrimoniale potrebbe essere inferiore a quello corrente. Si noti come l'approccio ERBA tenda a ridurre le ponderazioni delle tranche senior con livelli di rating più bassi (speculative grade) e ad aumentare notevolmente le ponderazioni per i rating più elevati.

Per tranche con maturity intermedie rispetto a quelle fornite, è necessario applicare un'interpolazione lineare sui valori di risk weight disposti da normativa. In tutti i casi di tranche con maturity più elevata vengono utilizzate le ponderazioni fornite per le posizioni con scadenza a 5 anni (risk weight cap) che, rispetto al Consultative Document di dicembre 2013, risultano ridotte di una percentuale media del 20% circa. Alle tranche non senior è necessario applicare al risk weight un fattore correttivo che incorpora lo spessore della tranche:

$Risk\ Weight = [risk\ weight\ from\ table\ after\ adjusting\ for\ maturity] + [1 - min(T; 50\%)]$ dove

T è la thickness della tranche calcolata come differenza tra detachment point e attachment point.

L'**inferred rating** segue le medesime logiche descritte nel current framework ed è applicato alle posizioni unrated (per le quali non è possibile utilizzare l'approccio ERBA), nei casi in cui posizioni subordinate all'interno della stessa capital structure siano dotate di rating. In questi casi il rating delle posizioni subordinate è utilizzato per la derivazione dell'RWA secondo la matrice dei risk weight fornita nell'approccio ERBA.

Lo **Standardised Approach (SA)** richiede l'applicazione delle stesse formule di calcolo previste dall'approccio IRBA, con il parametro Kirb che è sostituito dal parametro K_A , definito come

$$K_A = (1 - W) * K_{SA} + W * 0,5$$

dove K_{SA} è il requisito patrimoniale degli asset sottostanti secondo la metodologia standard del Rischio di Credito (es. mutui residenziali con ponderazione da Rischio di Credito pari al 35%); W è la percentuale di underlying asset in sofferenza sull'intero portafoglio (delinquencies su un orizzonte temporale superiore ai 90 giorni); il parametro dell'IRBA è posto pari ad 1 per le cartolarizzazioni e 1,5 per le ricartolarizzazioni.

La ponderazione al **1250%** viene applicata come classe residuale, qualora nessuno dei precedenti approcci sia

applicabile, ossia nei casi in cui manchino le informazioni di dettaglio necessarie per il calcolo del Kirb, in assenza di rating esterno per la posizione detenuta e per tutte quelle ad essa subordinate e, infine, in mancanza delle informazioni necessarie all'applicazione dello Standardised Approach (delinquencies e tipologia del sottostante).

Commenti al nuovo framework

Il Comitato di Basilea, nella sua review metodologica sul calcolo del requisito patrimoniale delle cartolarizzazioni, ha parzialmente accolto le richieste di semplificazione provenienti dal mercato, almeno per quanto riguarda la quantificazione del Default Risk. Permangono tuttavia alcune potenziali criticità, i cui impatti dovranno essere attentamente valutati dalle banche alla luce della composizione dei loro portafogli.

Internal Rating-Based Approach

La stima dei parametri necessari all'applicazione della metodologia IRBA (i.e. Kirb) risulta ancora problematica per banche investitrici e sponsor, che non dispongono dei dati di dettaglio del collaterale (PD dei singoli debitori). Il problema della **disponibilità dei dati** è ancora di rilevante importanza dato che nessun info provider (e a volte neanche l'originator) fornisce il contenuto informativo necessario alla stima del Kirb.

I Regulator non hanno fornito chiare guidelines operative per ovviare a tale carenza di dati, che di fatto rende inapplicabile la metodologia IRBA per le posizioni di terzi, nonostante le richieste provenienti dal mercato. Per ovviare a tale problema — il Comitato di Basilea dovrebbe rilassare le rigide ipotesi sottostanti al calcolo del Kirb, consentendo l'utilizzo di proxy per la stima di tale parametro.

External Rating-Based Approach

L'approccio **ERBA** è stato ricalibrato con un notevole aumento dei requisiti di capitale per le tranche investment grade e una riduzione, molto minore ma comunque significativa, dei requisiti di capitale per le tranche senior con scarsa qualità creditizia (speculative grade).

L'incremento dei risk weight associati alle tranche di maggiore qualità creditizia risulta sproporzionato rispetto alla reale rischiosità evidenziata anche durante la crisi finanziaria, pertanto l'opinione prevalente sul mercato è che **le tranche di buona qualità siano troppo penalizzate**.

La riduzione del risk weight per le tranche di scarsa qualità può essere giustificata da un più basso rischio modello rispetto alle tranche di maggiore qualità creditizia, ma potrebbe incentivare le banche a detenere titoli di qualità inferiore, soprattutto in un contesto di tassi di interesse particolarmente bassi come quello attuale.

Agenzie di Rating

Il nuovo Framework di quantificazione del Default Risk continua ad attribuire alle agenzie di rating un ruolo molto importante, soprattutto per le difficoltà di applicazione della metodologia IRB, a causa delle quali l'approccio basato sui rating esterni (ERBA) potrebbe diventare quello prevalentemente utilizzato.

Tale prospettiva è in contrasto con l'orientamento che emerge in altri documenti dello stesso Comitato di Basilea, dove si punta

a ridurre, se non a eliminare, la dipendenza dai rating d'agenzia. In particolare, il nuovo framework regolamentare in corso di definizione per il calcolo dei requisiti patrimoniali sullo Standard Credit Risk (*Revisions to the standardised approach for credit risk*, pubblicato nel dicembre 2014) è orientato a fare sempre più affidamento su altri risk driver per il calcolo degli assorbimenti di capitale.

L'industria ritiene che le agenzie di rating possano ancora avere un ruolo importante nel framework regolamentare, purché venga introdotto un concetto di "due date" ai rating emessi, al fine di evitare l'effetto pro-ciclico derivante da aggiornamenti massivi di rating dovuti a situazioni di stress dei mercati (come avvenuto durante la crisi del 2008). Nel caso in cui venga preso in considerazione un rating per la determinazione dell'RWA (approccio ERBA o Inferred Rating), occorrerebbe quindi aggiungere determinati add-on in funzione dei lag temporali intercorsi tra gli ultimi due aggiornamenti, fino ad arrivare alla "invalidità" del rating se non aggiornato per lunghi periodi di tempo (soglia superiore ai 2 anni o anche soglia inferiore).

Definizione della Maturity

Con riferimento al parametro **Maturity**, il trattamento regolamentare proposto introduce un problema connesso alla troppo frequente attivazione del cap a 5 anni, con la conseguente possibilità di una rappresentazione distorta del reale rischio della cartolarizzazione (la maggior parte dei titoli ha una maturity superiore a 5 anni).

Gli approcci regolamentari richiedono infatti la definizione della maturity sulla base dei flussi certi ovvero basata su un piano di ammortamento delle tranche, ma tale requisito non è riscontrabile nelle cartolarizzazioni poiché basate sulle scelte dei singoli debitori in termini di prepayment/delinquency e quindi rimborso delle tranche. In assenza di tale casistica il current framework vincola all'utilizzo della legal maturity intesa come data dell'ultimo pagamento dell'ultimo sottostante (più un buffer temporale per i recovery); in nessun caso sono accettate misure "non oggettive" come la Duration attesa. A parziale mitigazione dell'eccessiva frequenza con la quale si attiva il maturity cap, il Revised Framework ha introdotto un haircut dell'80% da applicare alla legal maturity.[1]

In linea teorica, al fine di considerare l'orizzonte temporale atteso necessario ad essere ripagati dell'investimento iniziale, è necessario utilizzare la WAL (weighted average life) della tranche calcolata a partire da un cash flow model dei sottostanti con parametri di prepayment, default e recovery stimati su base storica.

[1] La formula introdotta dal Revised Framework definisce la maturity come $M_T = 1 + (M_L - 1) * 80\%$

RAF, Icaap, OMR ... Il puzzle dei limiti di rischio nelle banche. Profili teorici e applicabilità operativa

di Michele Bonollo, Nicola Andreis

05/03/2015 18:06

La Circolare 263 della Banca d'Italia recepisce in termini applicativi i contenuti della disciplina di vigilanza prudenziale Basilea II. Pur abrogata in buona parte dal framework di Basilea III, ed in particolare dalla relativa Circolare 285, risulta ancora in vigore per talune parti, quali la disciplina dei conflitti di interesse verso i soggetti collegati, e addirittura entra in vigore il 1° luglio 2014 con riferimento alla nuova disciplina del Sistema dei Controlli Interni, attraverso il 15° Aggiornamento del 2 luglio 2013. Pur attendendosi in particolare ai soli ambiti di pertinenza della funzione di controllo dei rischi (nel seguito risk management), l'impostazione effettiva di un sistema coerente e applicabile di limiti, con efficienti meccanismi di rendicontazione, comunicazione, controllo ed escalation, implica numerose sfide e difficoltà applicative. Dopo una breve rassegna delle principali componenti di tale corpus normativo, il lavoro esamina dal punto di vista teorico le difficoltà insite in ogni sistema di limiti e, in riferimento all'attuale quadro normativo, offre anche alcuni spunti concreti in ordine alla relativa applicazione.

1. Limiti di rischio e principali pilastri normativi.

Per una generale revisione dell'impianto normativo di Banca d'Italia rispetto a Basilea II/III si veda la rassegna in [1].

Attualmente, prescindendo dalle normative di primo livello europee e dai principali framework di riferimento, la disciplina sul controllo dei rischi di pertinenza delle funzioni di Risk Management si sostanziano nei contenuti della Circolare 285 di Banca d'Italia, come implementazione di CRD IV (Direttiva europea su Basilea 3) e delle relativa CRR (Capital Requirement Regulation), e della Circolare 263 di Banca d'Italia, per i contenuti rilevanti su RAF, rischio informatico, continuità operativa e disciplina relativa ai soggetti collegati (esponenti aziendali e loro connessi).

Per motivi di spazio non sarà oggetto di trattazione nel presente documento l'altrettanto rilevante *regolamento congiunto* Consob-Bankit sui servizi di investimento, che assegna alle funzioni di controllo ulteriori importanti adempimenti.

Rimanendo nel contesto sopra descritto, le fasi del processo di gestione e controllo dei rischi con riferimento alle quali la normativa richiede alle funzioni di Risk Mgt importanti contributi specifici e rilevanti sono in particolare la:

- **Misura** dei rischi e Fissazione di **Limiti**;
- **Prevenzione** dei rischi stessi;
- L'attivazione di adeguati **flussi informativi** agli *Organi di Controllo* (Collegio Sindacale, OdV 231, Comitati Rischi vari) e *Organi con Funzione di Gestione o Supervisione Strategica* (CDA, AD, Direzione).

Approfondendo ulteriormente la tematica, è utile citare i molteplici "ambiti" di applicazione, in termini sia di **tipi** di rischio sia di differenti **processi** (attori, frequenza del controllo, metodologia di controllo) che la normativa in parola specifica e disciplina.

Una lista non esaustiva di tali ambiti, tra loro spesso in forte intersezione, è data da:

- Rischi di I pilastro e vincoli di adeguatezza patrimoniale (FondiPropri/RWA) di I Pilastro. Origine: Basilea I-II. Circolare 285
- Rischi di II pilastro, processo ICAAP-SREP. Origine: Basilea II. Circolare 285
- Informativa al pubblico di III Pilastro. Origine: Basilea II. Circolare 285
- Rischi e vincoli di Basilea 3. Origine: Basilea III. Circolare 285
- Risk Appetite Framework (RAF). Circolare 263, 15[^] Aggiornamento, Tit.V Cap.7
- Grandi Rischi. Origine: Basilea I. Circolare 285
- Operazioni di Maggiore Rilievo (OMR). Circolare 263, 15[^] Aggiornamento, Tit.V Cap.7
- Operazioni con Soggetti Collegati. Circolare 263, Titolo V Cap.5
- Rischio ICT. Circolare 263, 15[^] Aggiornamento, Tit.V Cap.8
- Regolamenti e Limiti Operativi su Credito e Finanza. Origine: Regolamenti interni delle banche.

2. Limiti di rischio e misure di rischio. Un *Framework* concettuale

2.1 Fissazione del valore Limite

Tralasciando il tema dei vincoli “mandatory” di I pilastro, sui rapporti tra misure regolamentari di rischio e fondi propri, da un punto di vista gestionale la fissazione di soglie di tolleranza/obiettivi/vincoli sui massimi rischi assumibili è comunque un tema complesso, estremizzando anche in un contesto in cui le sopraccitate normative fossero totalmente assenti.

Con il termine gestionale si fa qui riferimento al (i) sistema dei limiti di rischio che le banche hanno introdotto e sviluppato nel tempo e che hanno disciplinato nei rispettivi regolamenti interni, con riferimento in particolare alle aree tipiche dell’intermediazione bancaria quali “Crediti” e “Finanza” (o “Deleghe” o “Poteri e Deleghe”), (ii) agli obiettivi declinati nel RAF (quindi il *risk appetite* e la *risk tolerance*) o anche (iii) alle tecniche di misurazione dei rischi utilizzate dalle banche di Classe 1 e 2 nel rendiconto ICAAP.

Un limite di rischio non è in linea generale così diverso da un obiettivo di pianificazione commerciale oppure finanziaria, espresso in termini di volumi o di budget. Per avere senso, tale limite (inteso qui come limite massimo) deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

- non essere posto ad un livello così alto da essere irraggiungibile, tale quindi da non rappresentare un vincolo “effettivo” sulla gestione dell’intermediario;
- non essere collocato ad un livello così basso da ostacolare - o peggio - bloccare del tutto l’attività del business, sia creditizio sia finanziario, dell’intermediario.

In una epoca in cui le banche godevano di maggiori margini di libertà, quindi prima che le misure di rischio avessero anche un profilo strategico e trovassero specifica disciplina mediante i processi normativi ICAAP e RAF, approvati e rendicontati da

Organo Strategico e Organo di controllo, la procedura di fissazione dei limiti risultava essere abbastanza euristica.

Si faccia ad esempio riferimento — per semplicità di trattazione — al rischio di mercato e al rischio di credito.

Per il rischio di mercato, sotto ipotesi di stabilità di alcuni “drivers” (stock di asset finanziari, volumi e stile di trading, esistenza o meno di investment banking), il Risk Management seleziona una metrica di rischio, per esempio il *VaR* (Value at Risk), seleziona la serie storica nel tempo da utilizzare in input ai relativi sistemi di misurazione, per portafoglio o sub portafoglio, e fissa dei limiti coerenti con l’andamento storico, secondo un principio di ragionevolezza. Essendo il *VaR* una misura concreta con un significato sufficientemente intuitivo, il Risk Management può anche selezionare i limiti gestionali in relazione alla propria sensibilità/accettazione del rischio. Di certo, prima della 15[^] Aggiornamento della Circolare 263 e fatta eccezione per poche banche di grandissime dimensioni e con diffusa cultura finanziaria anche a livello di Top Management, raramente il Risk Management ha discusso e illustrato, in un’ottica di condivisione del *risk appetite*, obiettivi e limiti di rischio.

Per il rischio di credito, la fissazione di limiti è tradizionalmente stata sempre legata a misure semplici espresse in termini di stock, quali:

- Massimo importo (o %) di fidi al singolo cliente/gruppo;
- Massima percentuale di finanziamenti allocati su un dato settore;
- Massima percentuale di debitori con riferimento a date classi di rating;
- ...

Si consideri infatti che tradizionalmente, nelle prassi gestionali delle banche, specie di medie e piccole dimensioni, il rischio di credito è stato spesso presidiato nella fase di processo di erogazione (a monte del processo di intermediazione creditizia) piuttosto che nelle perdite inattese stimabili con tecniche statistiche (in relazione quindi agli esiti negativi e probabili riscontrabili a valle del processo). Ci si è cioè concentrati nei regolamenti del credito sulle *facoltà*, vale a dire sul massimo importo erogabile a un cliente sulla base dell’applicazione di “griglie” (almeno) bidimensionali di:

- Soggetto erogante: direttore filiale, capo area, direzione crediti, direzione generale, CDA, ecc...;
- Classe di rischio/prodotto: mutui ipotecari, portafoglio autoliquidante, fidi in c/c, ecc...

Anche nel credito, sia i limiti veri e propri di rischio e concentrazione, sia quelli sulle facoltà deliberative, non hanno tradizionalmente avuto lunghe fasi di assessment con logiche quantitative e strumenti statistici, bensì processi di approvazione condotti con logiche generali di prudenza, benchmarking, esperienza e sensibilità storica, ecc...

Evidentemente sia l’innovazione normativa degli ultimi anni, sia i fenomeni recenti sul mercato italiano ed -in particolare — le ingenti perdite su crediti di talune banche e/o i fatti illeciti generati dal mancato controllo dei rischi operativi, impongono una seria riflessione in particolare sulla identificazione,

mappatura e presidio di questi rischi, ma anche sulle metodologie e sulle misure utili a coglierne in modo affidabile la rilevanza.

2.2 Relazioni tra le metriche. *Ortogonalità*

E' questa una tematica di assoluto rilievo ai fini di un sistema di controlli interni sui rischi efficace ed incisivo. Tuttavia la stessa ha non ha avuto grande spazio nella letteratura, sia teorica sia empirica, nonché nella comunità bancaria e nei practitioners del settore.

Per ragioni di semplicità si faccia riferimento al rischio di mercato e ad una coppia di metriche di rappresentazione o stima dei rischi utilizzate per fissare dei limiti, su un medesimo portafoglio o sull'aggregato complessivo di rischio. E' utile qui ricordare che un limite, dovendo essere formalizzato con opportune delibere dagli organi aziendali, deve essere sufficientemente stabile e quindi non oggetto di frequenti revisioni, in quanto in caso contrario il relativo processo di monitoraggio sarebbe di difficile applicazione pratica e di minore credibilità per gli operatori che sono tenuti a rispettarlo.

In accordo con le prassi, la coppia di metriche potrebbe essere costituita dal VaR e dalla *Esposizione* (a seconda delle asset class e degli ambiti, denominata rischio *delta*, *sensitivity*, ..), nel seguito *E* per brevità.

Si consideri sempre, per semplificazione divulgativa, un portafoglio di strumenti plain e di posizioni in derivati, dipendente da un unico fattore di rischio azionario, come ad es. EuroStoxx o FTSEMIB.

- L'esposizione *E* misura la **posizione netta** del portafoglio sul fattore di rischio; quindi se il limite di tale grandezza fosse pari a 1 mln €, equivarrebbe a non accettare profili di perdita superiori a quelli di una posizione netta nell'indice di tale ammontare.
- Il VaR come noto indica quale perdita si sopporterebbe con un certo livello di "pessimismo", usualmente espresso nei termini del 1% o 1‰ dei casi peggiori.

Come si relazionano queste due misure? E' da notare che le due misure si possono considerare sufficientemente indipendenti tra loro. Infatti:

- in un periodo di **alta volatilità**, catturata dal VaR che usa stime di parametri o scenari sulla finestra temporale corrente, il limite stesso di VaR impedisce l'assunzione di posizioni con elevato rischio di perdite;
- in un periodo di **bassa volatilità**, a parità di posizione di portafoglio, il VaR calcolato rimane sempre lontano dai limiti massimi, ma il limite di massima esposizione *E* impedisce ai trader di assumere posizioni con rischi potenziali troppo elevati.

E' quindi evidente l'utile complementarietà tra le due metriche. Ovviamente, perché questa complementarietà venga esercitata in modo utile, è necessario che il set-up dei limiti e ogni revisione successiva, sia fatta con una calibrazione attenta e coerente dei due valori-limite sullo stesso portafoglio.

Formalizzando quanto sopra illustrato, si può affermare che le due misure utilizzate come limite devono essere tra loro

possibilmente decorrelate, *ortogonali* nel linguaggio operativo, nel contempo evitando di definire sistemi di limiti ridondanti e inutili, cioè di "raccontare la stessa storia".

Utile a tale riguardo riportare un ulteriore esempio, questa volta relativo congiuntamente sia al rischio di credito che al rischio di mercato.

Se sul portafoglio dei titoli obbligazionari di proprietà della banca venissero individuati limiti su questi tre livelli:

- 1.L1. Massima posizione su un singolo emittente con rating < B
- 2.L2. Massima posizione su paese con rating < B
- 3.L3. Massima posizione globale in bond con emittenti di rating < B

non è possibile affermare che i tre limiti siano ridondanti ma la loro evidente intersezione deve implicare uno studio attento dei valori limite, questo al fine di evitare che questi vincoli ostacolino il gestore o siano *unefective*.

Se per una banca si avessero questi valori $L1 = 1\%$, $L3 = 5\%$, questo assetto impedirebbe ad esempio una sana diversificazione sul sotto portafoglio "bond high yield". Andrebbe cioè **auumentato L3 o ridotto L1**.

2.3 Le *Dimensioni* di un sistema di limiti

In conclusione, è ora possibile portare a compimento il tentativo di modellizzazione generale di un sistema di limiti con la lista di tutte le *dimensioni*, o *parametri*, che lo caratterizzano, e che quindi devono essere tenute in considerazione per la costruzione di un impianto che abbia la concreta probabilità di operare come efficace presidio del rischio.

Dimensione

Esempi

Normativo vs. Gestionale Flag binario Ambito (o tipo di rischio) Credito, Mercato, Liquidità, ... Organo deliberante Board, AD, Direzione ... **Granularità** Limite Banca, Area geografica, filiale, portafoglio, desk, ... Frequenza misura Daily, Monthly, Quarterly Fonte normativa Circolare 285, Circolare.263, ... Processo di rientro/rispetto limite Entro (t+1) per *market risk*; escalation sul board, entro 1 mese, ... **Metrica** di Rischio utilizzata VaR €, VaR %, Sensitivity 1bps, Stock %, **Granularità** Metrica **Continua**: VaR, Stock. **Discreta**: Rating, classe geografica

La capacità di descrivere e strutturare l'intero sistema di limiti della banca in questo "ipercubo" di dimensioni e relativi valori, dovrebbe poter tradursi in un vero e proprio repository o testo unico del sistema dei limiti della banca, nodo superiore e base fondante del complesso albero applicativo e operativo del sistema dei limiti di rischio.

Anzi, il noto *documento di coordinamento* sulla gestione dei rischi (che, nell'ambito del sistema dei controlli interni dell'intermediario, trova spesso formalizzazione in termini di regolamento che disciplina compiti, responsabilità, flussi informativi e modalità di coordinamento e collaborazione degli organi e delle funzioni aziendali di controllo), che le banche hanno approvato in relazione agli adempimenti del 30+6+2014 del 15^ Aggiornamento della Circolare 263, spesso redatto in

forma di principi e auspici molto generali, potrebbe trarre molti vantaggi e utilità per guidare la periodica rappresentazione dei rischi agli organi aziendali e una sorta di “continuous assessment” sulle capacità di controllo e sulla relativa efficacia.

3. Il puzzle dei vincoli. Problemi ed esempi concreti

Un altro esempio utile a comprendere la complessità della tematica in gioco, in termini di sfide nella gestione dell’“ortogonalità” o multidimensionalità sopra citata, è quello della relazione tra ambito, metrica di misurazione del rischio e frequenza di misurazione e/o reporting e/o segnalazione, come di seguito rappresentato in modo stilizzato, riferito in particolare al solo rischio di credito. Alcuni elementi della tabella, specie la **frequenza**, sono da intendersi come indicative di una buona practice, non mandatory.

Ambito

Metriche

Frequenza (di misurazione, reporting, segnalazione)

Esposizione

Rating

Rischio

Regolamento Operativo del Credito

Stock (Impieghi)

Singola posizione

RWA, Rating

Giornaliera (processo di erogazione), Mensile (reporting)

RAF

Stock (Ptf titoli)

-

RWA, Capitale Economico, Leva Finanziaria

Mensile /Trimestrale

OMR

Stock (Operazioni straordinarie)

-

Bps su CET1, RWA, Capitale Economico

Trimestrale /ad Evento

Soggetti Collegati

Stock (Impieghi e altre posizioni a credito)

-

RWA e/o EAD /Patrimonio di Vigilanza

Giornaliero (controllo), Mensile (reporting)

Grandi Rischi

-

-

RWA su Patrimonio Vigilanza

Mensile (controllo), Trimestrale (segnalazione)

Notevoli sono i problemi teorico/applicativi da affrontare e gestire, anche per gli intermediari finanziari meglio attrezzati. Tra questi si pensi ad esempio a:

- come conciliare misure di rischio basate su metriche differenziate (Primo vs Secondo pilastro, Stock o Sbilanci di liquidità vs VaR), relativi vincoli regolamentari e logiche differenziate di definizione dei limiti, orientate da elementi di tipo “top down” (laddove ad esempio operano vincoli regolamentari o forti aspettative di mercato) oppure da fattori di tipo “bottom up” /storici (si pensi al sistema dei finanziamenti ai Soggetti Collegati o ancora al tema dei Grandi Rischi, che riflette ad esempio impieghi storici verso imprese del territorio o scelte “industriali” verso grandi imprese anche partecipate);
- come definire coerenti sistemi di controllo, rendicontazione e — in caso di superamento delle soglie di alert o dei limiti stessi — di escalation verso i Vertici Aziendali e gli Organi, in presenza di processi che non solo hanno frequenza “istituzionale o dichiarata” differenziata ma che risentono di vincoli di data quality, elaborazione, segnalazione e produzione del dato che creano “asincronia” nella disponibilità effettiva delle singole misure.

Ed è evidente, inoltre, che i processi in oggetto richiedono di essere gestiti non tramite una logica a “passi successivi” bensì secondo modalità “circolari” e - spesso - continue (anche se i momenti centrali del processo di pianificazione e di budgeting rappresentano gli snodi o punti di “ancoraggio” fondamentali), con il contributo di una pluralità di attori (Risk Management, Finanza, Crediti, ...) e conseguenti esigenze/vincoli di coordinamento.

A tutto questo si deve aggiungere anche un elemento molto spesso sottovalutato, rappresentato dall’innesto di tale sistema, in termini di tempistica intrinseca, nella complessa *timeline* delle sedute degli Organi consiliari, dei Comitati endoconsiliari (Comitato Controlli e Rischi del CDA in particolare), e dei Comitati Gestionali (Comitato Finanza e ALM e Comitato Rischi in particolare).

Il rispetto dei tempi previsti per la consegna — con congruo anticipo — alle strutture owner della documentazione di riferimento (report sui rischi, informative, proposte di delibera), per assicurare adeguata istruttoria ed analisi a Top Managers e Consiglieri, aggiunge un ulteriore layer di complessità ed un forte vincolo alla gestione del complessivo sistema. In questo possono supportare sistemi e tools informatici di tipo cooperativo, in cui innestare gli opportuni workflow per rendere efficiente il delicato tema dei flussi informativi, cfr. [5]. Di questo tratteremo in un prossimo lavoro.

Riferimenti

[1] C. Brescia Morra e G. Mele (2014), “Le nuove fonti della vigilanza prudenziale”, <https://www.finriskalert.it/?p=1000>

[2] Banca d’Italia (2013), “La nuova Vigilanza Prudenziale per le Banche”, Circ.263 15^ Aggiornamento.

[3] Unione Europea (2013), "CRR - Capital Requirement Regulation"

[4] Banca d'Italia (2014), Nota di chiarimento del 6 giugno 2014
— Sistema dei controlli interni, sistema

informativo e continuità operativa.

[5] ABI (2014), Estratto dal documento "Riflessioni sul capitolo VII per la Gap Analysis"

[6] Banca d'Italia (2013), "Disposizioni di vigilanza per le banche", Circ.285.

Direttore: Emilio Barucci.

Redattori: Roberto Baviera, Michele Bonollo,

Concetta Brescia Morra, Stefano Corsaro,

Daniele Marazzina, Giulia Mele, Carlo Milani,

Roberto Ottolini, Enrico Ubaldi, Giulia Zanchi, Silvia Dell'Acqua.

© 2015 FinRiskAlert - Tutti i diritti riservati.

Le opinioni riportate negli articoli e nei documenti del sito www.finriskalert.it sono espresse a titolo personale dagli autori e non coinvolgono in alcun modo l'ente di appartenenza.

Gli articoli e documenti pubblicati nel sito e nella newsletter FinRiskAlert hanno l'esclusiva finalità di diffondere i risultati di studi e ricerche a carattere scientifico. Essi non rappresentano in alcun modo informazioni o consulenza per investimenti, attività riservata, ai sensi delle leggi vigenti, a soggetti autorizzati.
